Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 21 giugno 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **256.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 50, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio, è modificato nel senso che il punto 2) è sostituito dal seguente:

« istituto di scienze economiche e statistiche, al quale fanno capo gli insegnamenti di economia politica, politica economica e finanziaria, scienze delle finan-

ze e diritto finanziario, econometria, economia dei trasporti, contabilità nazionale, organizzazione internazionale, statistica, statistica economica, demografia ed eventuali altri corsi di materie economiche che venissero in seguito deliberati; ».

Il punto 6) viene soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **257.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi Napoli alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna del 13 luglio 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di clinica neurologica dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli dell'11 dicembre 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica dell'Università di Bologna;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di genetica dell'Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Romeo e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, con decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Romeo, alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **258.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere e dal Consiglio universitario nazionale;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Ogni indirizzo comprende insegnamenti obbligatori e altri insegnamenti fra i quali lo studente deve scegliere, secondo le modalità del successivo art. 34, quelli necessari per completare il suo piano di studi.

Gli insegnamenti obbligatori sono indicati nel successivo art. 32.

Gli insegnamenti a scelta dello studente ed annualmente attivati sono indicati per ciascun indirizzo, nell'elenco annuale predisposto dalla facoltà ai sensi del medesimo art. 32 ».

L'art. 32, relativo al biennio di specializzazione per il conseguimento della laurea in scienze politiche, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti obbligatori attinenti a ciascuno dei quattro indirizzi sono i seguenti:

a) *Indirizzo politico-amministrativo*:

1) diritto amministrativo (biennale);
2) istituzioni di diritto e procedura penale;
3) diritto tributario o diritto finanziario;
4) contabilità di Stato e degli enti pubblici.

b) *Indirizzo politico-economico*:

1) politica economica e finanziaria;
2) storia e politica monetaria;
3) scienza delle finanze;
4) economia internazionale;
5) statistica economica.

c) *Indirizzo politico-internazionale*:

1) storia dei trattati e politica internazionale;
2) diritto internazionale pubblico;
3) organizzazione internazionale;
4) economia internazionale;
5) geografia politica ed economica.

d) *Indirizzo storico-politico*:

1) storia contemporanea (corso monografico);
2) storia moderna (corso monografico);
3) storia dei trattati e politica internazionale;
4) storia delle istituzioni politiche;
5) scienza della politica.

Gli insegnamenti a scelta dello studente sono indicati dalla facoltà, per ogni indirizzo, con apposito elenco predisposto all'inizio di ogni anno accademico, nell'ambito dei seguenti:

1) demografia;
2) diritto aereospaziale;
3) diritto agrario italiano e comparato;
4) diritto amministrativo (annuale);
5) diritto del lavoro e legislatura sociale;
6) diritto delle Comunità europee;
7) diritto dell'impresa;
8) diritto ecclesiastico italiano e comparato;
9) diritto finanziario o diritto tributario;
10) diritto internazionale privato;
11) diritto parlamentare;
12) diritto pubblico dell'economia;
13) diritto regionale;
14) econometrica;
15) economia e politica dello sviluppo;
16) economia e politica agraria;
17) economia e politica bancaria;
18) economia e politica industriale;
19) economia e politica dei trasporti;
20) economia e politica regionale e del territorio;
21) economia e politica sindacale e del lavoro;
22) filosofia del diritto;
23) filosofia della politica;
24) matematica per le scienze sociali;
25) ordinamento della famiglia;
26) politica economica e finanziaria;
27) programmazione economica;
28) scienza dell'amministrazione;
29) sociologia politica;
30) storia dei partiti e dei movimenti politici;
31) storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
32) storia del giornalismo;
33) storia dell'America del nord;
34) storia dell'America latina;
35) storia della sociologia;
36) storia delle dottrine economiche;
37) storia delle istituzioni politiche;
38) storia dell'Europa orientale;
39) storia del Risorgimento;
40) storia economica;
41) storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

Per ogni indirizzo, l'elenco predisposto dalla facoltà non può comprendere più di quindici insegnamenti annuali, compresi quelli obbligatori del medesimo indirizzo ».

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« Lo studente, all'inizio del terzo anno di corso, sceglie uno degli indirizzi e aggiunge agli insegnamenti obbligatori previsti per detto indirizzo gli altri insegnamenti a sua scelta, necessari per completare il suo piano di studi, fra quelli attivati e indicati per ciascun indirizzo nell'elenco annuale, predisposto dalla facoltà, ai sensi del precedente art. 32.

Gli insegnamenti scelti dallo studente possono appartenere anche a indirizzi diversi da quello da lui indicato, o ad altre facoltà.

In tal caso il piano degli studi dovrà essere sottoposto all'approvazione della facoltà ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **259**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare un'eredità.

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Trieste viene autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità consistente in tre immobili siti in Trieste, rispettivamente, in via Crispi n. 62, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 30766, mappale 7853 sub 9, del valore di L. 11.000.000; in via Donota n. 4, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 30766, mappale 7346 sub 17, del valore di L. 17.000.000, e in via Somma n. 4, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 30766, mappale 7335 sub 4, del valore di 9.500.000, e in beni mobili per un totale complessivo di circa L. 40.000.000, disposta dalla sig.ra Umek Egidia vedova Cassetti con testamento olografo 5 dicembre 1967, pubblicato in data 7 ottobre 1971, n. 32.345/4595 di repertorio, a rogito dott. Oscar Sandrinelli, notaio in Trieste, registrato a Trieste il 12 ottobre 1971, con lo scopo di devolvere l'intero reddito patrimoniale in borse di studio a favore di studenti meritevoli e bisognosi preferibilmente iscritti alla facoltà di medicina.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1980.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1979 concernente la ricostituzione del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979, registro n. 3 Sanità, foglio n. 350, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1979-81, nonchè alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 275;

Ritenuta la necessità di migliorare la funzionalità delle sezioni del Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione viene assegnato alle sezioni II e IV oltre che alle sezioni I e V.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1980

PERTINI

ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 281

(6032)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1980.

Determinazione del contingente di personale messo a disposizione della provincia autonoma di Bolzano, già dipendente dell'Ente utenti motori agricoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge della provincia autonoma di Bolzano 21 agosto 1979, n. 14, che disciplina il passaggio dei beni e del personale del soppresso Ente utenti motori agricoli (U.M.A.) alla provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'art. 3 di detta legge provinciale 21 agosto 1979, n. 14, il quale stabilisce l'inquadramento nei ruoli provinciali del personale già dipendente dell'Ente utenti motori agricoli, in servizio presso la sede periferica della provincia di Bolzano dell'ente stesso, trasferito con decorrenza 1° aprile 1979, previo consenso, in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279;

Considerata l'esigenza di determinare il contingente di personale del soppresso Ente utenti motori agricoli da mettere a disposizione della provincia autonoma di Bolzano per il successivo inquadramento nei ruoli della provincia stessa;

Viste le istanze con le quali il personale esprime il proprio consenso al trasferimento nei ruoli della provincia autonoma di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro Segretario di Stato senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente utenti motori agricoli (U.M.A.), in servizio presso la sede periferica della provincia di Bolzano dell'ente stesso, da porre a disposizione della provincia autonoma di Bolzano, è costituito da complessive otto unità.

Il contingente predetto è distinto per ruolo e qualifica come segue ed è individuato nell'allegata tabella:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 2
Archivisti-dattilografi	» 6
Totale . . .	n. 8

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della provincia autonoma di Bolzano del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

TABELLA

PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE UTENTI MOTORI AGRICOLI (U.M.A.) MESSO A DISPOSIZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Casari Rinaldo	Assistente
Mall Werner	Id.
Dallemulle Mall Rita	Archivista-dattilografo
Donat Anton	Id.
Gioppato Federica	Id.
Kohmann Roberto	Id.
Solva Heinrich	Id.
Zischg Arquin Helene	Id.

(5720)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 1980.

Norme d'attuazione in sede di prima applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, relative all'art. 9, comma quinto, e art. 27, comma secondo, nonchè agli adempimenti per l'iscrizione al registro nazionale della stampa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167;

Considerata la necessità di stabilire le norme di attuazione in sede di prima applicazione, per gli adempimenti concernenti il Registro nazionale della stampa ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione e deposito della relativa documentazione da parte delle imprese editrici di quotidiani, periodici ed agenzie di stampa;

Considerata altresì la necessità di stabilire le norme di attuazione, in sede di prima applicazione, del quinto comma dell'art. 9 e del secondo comma dell'art. 27;

Sentita la Commissione tecnica per l'editoria nella seduta del 12 giugno 1980;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese editrici, di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, devono inoltrare alla commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, Roma, la richiesta di iscrizione al registro nazionale della stampa con la relativa documentazione nei termini decorrenti dalla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, che vengono fissati:

in novanta giorni, per le imprese editrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché le agenzie di stampa di cui al penultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167;

in centottanta giorni, per le imprese editrici di giornali periodici e riviste di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

Inoltre, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti norme di attuazione, le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di cui sopra è menzione, anche attraverso intestazione fiduciaria o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed alla commissione tecnica per l'editoria.

Ai fini della partecipazione alle provvidenze previste per l'annualità 1° luglio 1978-30 giugno 1979, l'iscrizione al registro nazionale della stampa deve comunque essere richiesta dalle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa entro la data di presentazione della domanda alle suddette provvidenze.

Art. 2.

Le imprese editrici di quotidiani, periodici ed agenzie di stampa che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano già provveduto agli adempimenti di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, in maniera difforme alle norme di attuazione del presente decreto, dovranno provvedere alla regolarizzazione nei termini fissati dall'art. 1.

Art. 3.

Sono legittimate a chiedere l'iscrizione al registro nazionale della stampa le persone fisiche, gli enti morali, le società che, quali titolari delle imprese editrici, hanno l'effettivo esercizio del diritto di pubblicare a proprio conto e a proprie spese testate di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa.

Art. 4.

La dichiarazione con firma autenticata, prescritta al punto *a*), terzo comma, art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, contenente l'indicazione del proprietario o di chi esercita l'impresa editoriale dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa editrice sia che questa pubblichi testate proprie sia che pubblichi in forza di contratti di affitto o di gestione di aziende editrici di testate o in forza di contratti di cessione in uso di testate.

Art. 5.

Le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa, costituite in forma di società, che per la documentazione prevista al punto *b*), terzo comma, art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, intendono richiamarsi, in tutto o in parte, agli atti già depositati all'ufficio del registro nazionale della stampa, in applicazione all'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172, devono farne esplicita menzione nella richiesta di iscrizione al nuovo registro istituito con il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, dichiarando che non è avvenuta nel frattempo alcuna variazione di quanto attestato negli atti stessi.

Comunque, le imprese di cui al precedente comma dovranno far pervenire tutte le delibere emanate dagli organi societari di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto a norma del codice civile.

Art. 6.

La richiesta di iscrizione al registro nazionale della stampa e la documentazione consistente in dichiarazioni, nonché copie di atti costitutivi, statuti, verbali di assemblee della società, da depositare al momento della richiesta stessa di iscrizione, o per le successive variazioni, dovranno prodursi in regola con la vigente normativa sulla imposta di bollo.

Art. 7.

Il registro nazionale della stampa, in sede di prima applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, sarà costituito in modo che la scrittura avvenga su schede numerate e autenticate con la duratura possibilità materiale di venire a conoscenza dell'esatto susseguirsi dei mutamenti dei rapporti e dei fatti giuridici delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa.

Art. 8.

Il registro nazionale della stampa dovrà contenere i seguenti dati:

denominazione dell'impresa editrice;

elenco delle testate edite e luogo di pubblicazione;

indicazione di chi esercita l'impresa editoriale, sia in base a titolo di proprietà delle testate che vengono pubblicate in proprio, sia in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione;

estremi dei contratti di affitto o gestione imprese editoriali oppure di cessione uso delle testate;

data di iscrizione;

numero di posizione;

protocollo e data della domanda;

denominazione e struttura della società, atto di costituzione, statuto e norme regolamentari, nel caso che l'impresa editrice sia costituita in forma di società.

Per le imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e riviste di cui al primo comma art. 5 e di agenzie di stampa di cui al secondo e penultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge stesso, in relazione a quanto previsto al primo, terzo e sesto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, il registro dovrà contenere i seguenti altri dati:

elenco dei soci aventi diritto di intervenire alla assemblea che approva i bilanci dell'impresa editrice e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi posseduti;

persone fisiche e società che controllano la società editrice;

l'elenco dei soci, il numero delle azioni e l'entità delle quote possedute dalle società, diverse dalle società per azioni quotate in borsa, che controllano anche mediante interposizione societaria una società editrice costituita in forma di società per azioni.

Le schede del registro nazionale della stampa dovranno inoltre contenere lo spazio per le annotazioni di tutte le successive variazioni dei dati forniti al momento dell'iscrizione dalle imprese editrici.

Art. 9.

Nella prima applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, per l'iscrizione al registro nazionale della stampa le imprese editrici, comprese quelle di cui al terzo e quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, devono trasmettere alla commissione tecnica per l'editoria le dichiarazioni e gli atti di cui al terzo comma dell'art. 4 del citato decreto-legge. Riscontrata la regolarità e la completezza dell'adempimento, la commissione tecnica per l'editoria delibera in via provvisoria l'iscrizione.

Nella prima applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 4 dello stesso decreto-legge devono essere trasmesse alla commissione tecnica per l'editoria entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, la commissione tecnica per l'editoria, accertata la regolarità dei requisiti richiesti, delibera l'iscrizione definitiva al registro nazionale della stampa. Nel caso in cui le imprese non abbiano adempiuto alla trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste, ovvero nel caso in cui dall'esame di esse la commissione tecnica per l'editoria accerti che le imprese non trovano nelle condizioni prescritte, con particolare riguardo a quelle previste dal terzo e quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, la medesima commissione tecnica per l'editoria delibera entro il suddetto termine di sessanta giorni la sospensione delle provvidenze nei confronti dell'impresa per un periodo di sei mesi. Se entro tale ultimo termine, le imprese non hanno adempiuto alle regolarizzazioni prescritte, delibera la non iscrivibilità delle imprese al registro nazionale della stampa e dispone la restituzione da parte delle stesse imprese delle eventuali provvidenze conseguite in applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

Art. 10.

L'iscrizione al registro avviene dopo la delibera della commissione tecnica per l'editoria. In sede di prima applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, si considerano adempiute le condizioni per l'iscrizione da quelle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa che avranno fornito mediante la richiesta di iscrizione e la relativa documentazione depositata i dati di cui al precedente art. 8 e le relative variazioni in conformità ai termini ed alle modalità previste dalle presenti norme di attuazione.

Art. 11.

Agli effetti del quinto comma dell'art. 9, per esprimere al Comitato interministeriale prezzi il parere sul prezzo di riferimento della carta da giornale, la commissione tecnica per l'editoria potrà valersi degli accertamenti e delle documentazioni raccolte dal predetto comitato e ai fini di una approfondita valutazione da parte del comitato stesso dei prezzi praticati per il medesimo tipo di carta, nell'ambito della comunità economica europea, potrà valersi di documentazioni acquisite direttamente e potrà chiedere alla direzione generale III per il mercato interno e gli affari industriali della commissione delle Comunità europee, informazioni pertinenti e le comunicherà, col proprio parere, al Comitato interministeriale prezzi.

La commissione tecnica per l'editoria nell'accertare i prezzi correnti negli altri Stati della C.E.E. terrà conto, depurandole dai prezzi, delle integrazioni corrisposte per abbassarli, ove esistano.

Art. 12.

Ai fini della comparazione dei costi globali di produzione delle industrie italiane produttrici di carta da giornale con quelli delle industrie degli altri Paesi comunitari, la commissione tecnica per l'editoria potrà esaminare sia gli accertamenti e le documentazioni raccolti dal comitato interministeriale prezzi sia valersi

di documentazioni direttamente acquisite sui maggiori costi di produzione che le industrie italiane, particolarmente nelle regioni meridionali, subiscono sia per l'acquisto delle materie prime, sia per i trasporti, sia per l'energia elettrica e l'olio conbustibile ad essa necessario, sia per la mano d'opera e per le altre componenti dei predetti costi nei confronti dei costi delle industrie degli altri Paesi comunitari.

In questo confronto si terrà conto anche delle eventuali facilitazioni che le predette industrie comunitarie dovessero ricevere per la loro produzione di carta da giornale.

In relazione alla eventuale differenza trimestralmente così accertata e segnalata al Comitato interministeriale prezzi sarà da questo stabilita l'erogazione ai fini perequativi di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

Roma, addì 16 giugno 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(6079)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Oristano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Oristano;

Vista la nota n. 3470 del 12 marzo 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Oristano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rag. Giuseppe Pala, rappresentante della UIL, dimissionario, con il sig. Fausto Pinna;

Decreta:

Il sig. Fausto Pinna è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Oristano, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del rag. Giuseppe Pala, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5563)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1980.

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio finanziario 1980, del Fondo per la mobilità della manodopera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la istituzione del Fondo per la mobilità della manodopera per consentire di effettuare i rimborsi ed i pagamenti di cui agli articoli 21 e 27 della legge stessa;

Considerato che il finanziamento del citato fondo deve avvenire, ai sensi dell'art. 28 della legge predetta, per metà a carico del Fondo per la riconversione e la ristrutturazione industriale e per metà a carico della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria mediante un decreto da emanarsi dal Ministero del tesoro di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1980, il quale prevede, sulla base delle proposte di questo Ministero, il prelevamento in favore del Fondo per la mobilità della manodopera della complessiva somma di L. 8.750.000.000 dal Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, nonchè della uguale somma di L. 8.750.000.000 dalla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, la quale stabilisce che le competenze statali in materia di formazione professionale indicate nell'art. 18 della stessa legge sono gestite dal citato Fondo per la mobilità della manodopera, mediante uno stanziamento di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979 inerente alla disciplina per l'amministrazione del fondo sopra indicato;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato la quale stabilisce all'art. 21 il finanziamento della complessiva somma di lire 30 miliardi per lo svolgimento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze statali indicate negli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, concernente l'approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1980 nella quale è stato previsto uno stanziamento di lire 17 miliardi nel cap. 8056 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'art. 18 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Considerato che anche il predetto finanziamento costituisce fonte di entrate del Fondo per la mobilità della manodopera per il corrente esercizio finanziario;

Considerato altresì che nel decorso esercizio finanziario si è verificato, nella gestione del citato fondo un avanzo di amministrazione di L. 1.010.000.000 da utilizzarsi nel corrente esercizio, e che è stata inoltre accertata un'entrata di L. 156.700.000 affluita alla contabilità speciale concernente la gestione del fondo di cui trattasi a titolo di rimborso del Fondo sociale europeo di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1979;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1979;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1979, allegato al presente decreto.

Roma, addì 20 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1980

PARTE I - ENTRATE

NUMERO Anno finanziario 1980	CAPITOLI Denominazione	IMPORTO
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio 1979	1.010.000.000
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria I - Contributi dello Stato	
5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	17.000.000.000
5102	Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	8.750.000.000
	Sottocategoria II - Contributi di enti publici	
5202	Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	8.750.000.000
	Categoria 11 - *Riscossioni di crediti*	
5211	Rimborso da parte della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori ai sensi dell'art. 18, lettera *g)* della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.
5212	Recuperi sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	*per memoria*
5213	Entrate eventuali e diverse	156.700.000
	Totale titolo II - Entrate in conto capitale . . .	35.666.700.000
	Totale generale entrate . . .	35.666.700.000
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	
	Sezione I - SPESE VARIE INERENTI ALLA GESTIONE DEL FONDO	
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*	
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il fondo è stato costituito	100.000.000
	Categoria 09 - *Spese non classificabili in altre voci*	
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo per la mobilità della manodopera	300.000.000
1102	Fondo di riserva	
	Totale sezione I . . .	400.000.000

NUMERO Anno finanziario 1980	CAPITOLI Denominazione	IMPORTO
	Sezione II - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA	
	RUBRICA I - Collocamento della manodopera	
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1201	Indennità di nuova sistemazione o di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	1.000.000.000
	Totale titolo I - Spese correnti . . .	1.400.000.000
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
	RUBRICA I - Previdenza e assistenza sociale	
	Categoria 12 - *Investimenti nel campo sociale*	
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconvenzione aziendale (art. 21, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675)	1.185.000.000
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164 .	15.329.000.000
	RUBRICA II - Addestramento professionale	
	Categoria 12 - *Investimenti nel campo sociale*	
1401	Spese per istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	3.500.000.000
1402	Spese per predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art 18, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . .	1.352.700.000
1403	Spese per attività di studio, di ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . .	4.400.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorsi dei fondi comunitari o internazionali (art. 18 lettera *g*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	3.000.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le regioni e tramite esse; nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . .	1.000.000.000
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione o riconvenzione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	3.000.000.000
1407	Spese per il finanziamento d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.500.000.000
1408	Fondo di riserva	*per memoria*
	Totale titolo II - Spese conto capitale . . .	34.266.700.000
	Totale titolo I - Spese correnti . . .	1.400.000.000
	Totale generale spese . . .	35.666.700.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

(5827)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico agli Spedali riuniti di Livorno.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dall'avv. E. Santopadre, presidente dell'ente ospedaliero Spedali riuniti di Livorno in data 21 settembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 11 dicembre 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 aprile 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Spedali riuniti di Livorno è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite, presso la camera operatoria della divisione oculistica dell'ente ospedaliero Spedali riuniti di Livorno, dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e di trapianto di cornea:

Von Berger prof. Gianpietro, primario della divisione di oculistica;

Meucci dott. Guido, aiuto della divisione di oculistica;

D'Anteo dott. Lorenzo, assistente della divisione di oculistica;

Casini dott. Giovanni, assistente della divisione di oculistica;

Bieterich dott. Corrado, assistente della divisione di oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente degli Spedali riuniti di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(6036)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico all'ospedale civile di Udine.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. A. L. Floramo, presidente dell'ospedale civile S. Maria della misericordia di Udine in data 24 ottobre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamento tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 ottobre 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 aprile 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile S. Maria della misericordia di Udine è autorizzato alle attività di: *a*) solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di urologia e del dipartimento d'urgenza dell'ospedale civile dai seguenti sanitari:

Di Donna prof. Domenico, primario della divisione di urologia;

Vecil dott. Secondo, aiuto della divisione di urologia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale civile di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(6035)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere presso l'Ospedale dei pellegrini di Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5.21100.74.51 del 31 marzo 1978, con il quale l'ente ospedaliero regionale Ospedale dei pellegrini, è stato autorizzato ad effettuare prelievi e trapianti di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la nota n. 1080 del 18 gennaio 1980, con la quale il presidente dell'ente ospedaliero regionale Ospedale dei pellegrini, chiede che il dott. Sergio Ippolito sia incluso nell'équipe dei sanitari già autorizzati con il summenzionato decreto ministeriale n. 900.5.21100.74.51 del 31 marzo 1978;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Il dott. Sergio Ippolito, assistente oculista ordinario è incluso nell'équipe di sanitari già autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale n. 900.5.21100.74.51 del 31 marzo 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(6034)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Autorizzazione all'istituto di seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma ad utilizzare nuovi locali per la degenza post-operatoria dei pazienti con trapianto renale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale del 6 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 dell'8 marzo 1978, che autorizza la seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma alle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, nonché il successivo decreto ministeriale del 15 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 18 aprile 1978, che modifica la precedente autorizzazione;

Vista l'istanza del direttore della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma in data 27 novembre 1978, con la quale veniva richiesta l'autorizzazione ad utilizzare nuovi locali per la degenza post-operatoria dei pazienti con trapianto renale;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 gennaio 1980;

Udito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 aprile 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla utilizzazione dei locali in questione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma è autorizzato ad utilizzare anche il nuovo reparto afferente alla cattedra di patologia chirurgica quinta, ubicato al secondo piano della precitata seconda clinica chirurgica, ai fini della degenza post-operatoria dei pazienti con trapianto renale.

Art. 2.

Il reparto risulta costituito da quattro stanze di degenza, ciascuna dotata di un posto letto e di apparecchio per emodialisi e da due servizi igienici.

L'accesso al reparto è limitato solo al personale specialistico.

Il reparto risulta dotato di una medicheria con cappa a flusso laminare e stufa per sterilizzazione a secco.

Art. 3.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(6033)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Autorizzazione agli istituti ospedalieri di Trento al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico da effettuarsi a cura dei sanitari degli istituti ospitalieri di Verona.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal cav. Vittorio Fronza, presidente degli istituti ospedalieri di Trento in data 25 gennaio 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 16 ottobre 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 aprile 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la convenzione del 6 febbraio 1979 stipulata tra gli istituti ospitalieri di Verona e gli istituti ospedalieri di Trento con la quale si conviene che il prelievo di rene sia effettuato da sanitari tutti appartenenti all'équipe dell'ente ospedaliero di Verona, già autorizzato da questo Ministero con decreto ministeriale n. 900.5.21100.74.91/114 del 6 marzo 1978;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ospedalieri di Trento sono autorizzati alle attività di: *a*) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del reparto urologico degli istituti ospedalieri di Trento dai seguenti sanitari degli istituti ospitalieri di Verona, già autorizzati con decreto ministeriale n. 900.5.21100.74.91/114 del 6 marzo 1978:

Confortini prof. Pietro, primario della terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Rinaldi prof. Mario, aiuto della terza divisione chirurgica, emodiliasi e trapianti renali;

Ancona prof. Giusto, aiuto della terza divisione chirurgica, emodiliasi e trapianti renali;

Tonini prof. Carlo, aiuto della terza divisione chirurgica, emodiliasi e trapianti renali;

Muolo dott. Angelo, assistente della terza divisione chirurgica, emodiliasi e trapianti renali;

Galvani dott. Ettore, assistente della terza divisione chirurgica, emodiliasi e trapianti renali;

Agnello dott. Vincenzo, assistente della terza divisione chirurgica, emodiliasi e trapianti renali;

Dean dott. Paolo, assistente della terza divisione chirurgica, emodiliasi e trapianti renali;

Galante dott. Otello, assistente della terza divisione chirurgica, emodialisi e trapianti renali.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente degli istituti ospedalieri di Trento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(6037)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeuticco ai Riuniti ospedali Santa Maria della misericordia di Perugia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal prof. Alessandro Seppilli, presidente dei Riuniti ospedali S. Maria della misericordia, San Nicolò degli Incurabili e Pietro Grocco di Perugia in data 3 aprile 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 5 febbraio 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 aprile 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Riuniti ospedali S. Maria della misericordia, S. Nicolò degli Incurabili e Pietro Grocco di Perugia, è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della clinica oculistica dell'ente ospedaliero Riuniti ospedali S. Maria della misericordia, S. Nicolò degli Incurabili e Pietro Grocco di Perugia, dai seguenti sanitari:

Lelogu prof. Antonio, direttore della clinica oculistica dell'Università di Perugia;

Tiberi prof. Gianfranco, aiuto della clinica oculistica dell'Università di Perugia;

Daniele prof. Salvatore, aiuto della clinica oculistica dell'Università di Perugia;

Bocci prof. Nicolò, aiuto della clinica oculistica dell'Università di Perugia;

Fiore prof. Cesare, assistente della clinica oculistica dell'Università di Perugia;

Santoni prof. Gerardo, assistente della clinica oculistica dell'Università di Perugia;

Cianchetti prof. Aldo, assistente della clinica oculistica dell'Università di Perugia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero Riuniti ospedali S. Maria della misericordia, S. Nicolò degli Incurabili e Pietro Grocco di Perugia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(6039)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico ai Riuniti ospedali Santa Maria della misericordia di Perugia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal prof. Alessandro Seppilli, presidente dei Riuniti ospedali S. Maria della misericordia, San Nicolò degli Incurabili e Pietro Grocco di Perugia in data 3 aprile 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 5 febbraio 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 aprile 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge:

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Riuniti ospedali S. Maria della misericordia, S. Nicolò degli Incurabili e Pietro Grocco di Perugia, è autorizzato alle attività di: *a*) solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di chirurgia d'urgenza dell'ente ospedaliero di Perugia, dai seguenti sanitari:

Mercati prof. Ugo, primario della divisione di chirurgia d'urgenza;

Berardi prof. Fortunato, aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza;

Piervittori dott. Marco, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza;

Natalini dott. Giovanni, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dei Riuniti ospedali S. Maria della misericordia, S. Nicolò degli Incurabili e Pietro Grocco di Perugia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(6038)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Autorizzazione all'ospedale generale provinciale di Lucca al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal rag. N. Lazzari, presidente dell'ospedale generale provinciale di Lucca in data 26 gennaio 1979 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di bulbo oculare da cadavere e trapianto di cornea a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 dicembre 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 aprile 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di bulbo oculare da cadavere e trapianto di cornea a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale generale provinciale di Lucca è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di bulbo oculare da cadavere;

b) trapianto di cornea a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione oculistica dell'ospedale generale provinciale di Lucca dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Perelli dott. Piero, primario della divisione di oculistica;

Cesa dott. Raffaele, aiuto della divisione di oculistica;

Panelli dott. Giorgio, assistente della divisione di oculistica;

Ferretti dott. Pietro, assistente della divisione di oculistica;

Casini dott. Adriano, assistente della divisione di oculistica,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Perelli dott. Pietro, primario della divisione di oculistica;

Panelli dott. Giorgio, assistente della divisione di oculistica;

Ferretti dott. Pietro, assistente della divisione di oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di bulbo oculare da cadavere e trapianto di cornea a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale generale provinciale di Lucca è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(6040)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Tirocinio pratico ospedaliero.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che la legge 18 aprile 1975, n. 148, disciplina il tirocinio pratico ospedaliero;

Visto che, con decreto ministeriale del 28 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 3 novembre 1975, modificato con decreto ministeriale del 27 ottobre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1976 sono fissate le modalità di svolgimento del tirocinio;

Considerato che gli esami di Stato per l'abilitazione all'esame della professione di medico chirurgo per lo anno accademico 1978-79 hanno avuto inizio il 28 aprile 1980;

Tenuto conto che il decreto ministeriale previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non è stato ancora emanato;

Considerato, altresì, che le unità sanitarie locali non saranno costituite in tutte le regioni entro i termini previsti dalla legge;

Ritenuto che, nelle more del provvedimento ministeriale sopra menzionato, il tirocinio pratico debba avere corso;

Ritenuto opportuno consentire la possibilità agli abilitati nell'ultima sessione di partecipare alla procedura concorsuale per l'ammissione al tirocinio anche in considerazione del fatto che è tuttora carente il meccanismo di formazione previsto dall'art. 17 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Ritenuto, quindi, di fissare un termine unico per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio per tutti quegli enti che a tutt'oggi non hanno ancora dato inizio al tirocinio stesso;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 3 novembre 1975, e dal decreto ministeriale 27 ottobre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311, del 22 novembre 1976, il termine unico per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio negli enti ospedalieri che non hanno tuttora dato inizio al tirocinio scade alle ore 12 del 31 maggio 1980. Il periodo di tirocinio ha inizio dal 1° luglio 1980.

Resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente per gli enti che hanno già iniziato il tirocinio.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(5882)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. International leather goods, in Lavanella Becorpi-Montevarchi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. International leather goods, con sede in Lavanella Becorpi-Montevarchi (Arezzo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze,

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. International leather goods, con sede in Lavanella Becorpi-Montevarchi (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1979 all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5942)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1978, 5 maggio 1979, 7 maggio 1979 e 29 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 febbraio 1978 al 28 luglio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980 di accertamento della sussistenza dei presupposti per prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5876)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imva, in Vérres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imva di Vérres;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 10 febbraio 1979, 28 aprile 1979, 30 giugno 1979, 9 ottobre 1979 e 28 dicembre 1979 di concessione del trattamento stra-

ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 24 febbraio 1980.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imva di Vérres, è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'intero territorio della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5874)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettricca ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1978, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazione, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1979, 10 marzo 1979, 11 giugno 1979, 10 settembre 1979, 13 dicembre 1979 e 11 marzo 1980 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5877)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Dial, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vsta la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Dial di Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Dial di Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1979 al 10 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della egge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5930)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa, in Maddaloni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cisa di Maddaloni (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa di Maddaloni (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5875)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Dial, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Dial di Bari;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1979 al 10 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Dial di Bari, è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5931)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979, 29 settembre 1979, 29 novembre 1979 e 6 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto al 2 febbraio 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5872)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1202/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di patate di primizia, della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 1203/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, recante deroga al regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1204/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1205/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1206/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1207/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1208/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1209/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1210/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1211/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1212/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1213/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1214/80 della commissione, del 14 maggio 1980, relativo ai periodi durante i quali i prodotti lattiero-caseari possono rimanere sotto controllo doganale ai fini del pagamento anticipato delle restituzioni.

Regolamento (CEE) n. 1215/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 1216/80 della commissione, del 14 maggio 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole.

Regolamento (CEE) n. 1217/80 della commissione, del 14 maggio 1980, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1218/80 della commissione, del 14 maggio 1980, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1203/80 per quanto concerne le importazioni di conserve di funghi coltivati originari della Repubblica popolare di Cina e della Repubblica di Corea.

Regolamento (CEE) n. 1219/80 della commissione, del 14 maggio 1980, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1203/80 per quanto concerne le importazioni di conserve di funghi coltivati originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 1220/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1221/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1222/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1223/80 della commissione, del 14 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 122 *del* 15 *maggio* 1980.

(115/C)

Regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci.

Pubblicato nel n. L 134 *del* 31 *maggio* 1980.

(116/C)

Regolamento (CEE) n. 1225/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, relativo al regime comune d'importazione di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh.

Regolamento (CEE) n. 1226/80 della commissione, del 19 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1227/80 della commissione, del 19 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1228/80 della commissione, del 19 maggio 1980, che modifica, per il periodo dal 16 ottobre 1978 al 1° aprile 1979, gli importi compensativi monetari per taluni prodotti lattiero-caseari della voce 04.02 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1229/80 della commissione, del 19 maggio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1725/79 per quanto concerne la denaturazione del latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 1230/80 della commissione, del 19 maggio 1980, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2223/70 relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1231/80 della commissione, del 19 maggio 1980, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1211/80 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1232/80 della commissione, del 19 maggio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1172/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1233/80 della commissione, del 19 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 124 *del* 20 *maggio* 1980.

(117/C)

Regolamento (CEE) n. 1234/80 della commissione, del 20 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1235/80 della commissione, del 20 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1236/80 della commissione, del 20 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 175 del 12 luglio 1979.

Pubblicati nel n. L 126 *del* 21 *maggio* 1980.

(118/C)

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1237/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1238/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Regolamento (CEE) n. 1239/80 della commissione, del 21 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1240/80 della commissione, del 21 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1241/80 della commissione, del 21 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1242/80 della commissione, del 21 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1243/80 della commissione, del 20 maggio 1980, che fissa i valori medi forfettari per le determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1244/80 della commissione, del 20 maggio 1980, recante applicazione, all'inizio della campagna 1980-81, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1245/80 della commissione, del 21 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1246/80 della commissione, del 21 maggio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 127 *del* 22 *maggio* 1980.

(119/C)

Regolamento (CEE) n. 1247/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1248/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1249/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1250/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1251/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che deroga, per la campagna 1979-80, al regolamento (CEE) n. 2600/79 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato.

Regolamento (CEE) n. 1252/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, della categoria di prodotti n. 95 (codice 0950), originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1253/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai torcioni agli strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1254/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1255/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1256/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che rettifica i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1257/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi originarie di Hong Kong.

Regolamento (CEE) n. 1258/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1259/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1260/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1261/80 della commissione, del 22 maggio 1980, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 128 *del* 23 *maggio* 1980.

(120/C)

Regolamento (CEE) n. 1262/80 della commissione, del 23 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1263/80 della commissione, del 23 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1264/80 della commissione, del 23 maggio 1980, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 1265/80 della commissione, del 23 maggio 1980, che riapre la gara ai fini della determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api di cui al regolamento (CEE) n. 452/79.

Regolamento (CEE) n. 1266/80 della commissione, del 23 maggio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1267/80 della commissione, del 23 maggio 1980, che fissa gli importi del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 1268/80 della commissione, del 23 maggio 1980, che modifica il regolamento n. 184/66/CEE per quanto riguarda l'importo della retribuzione forfettaria per scheda aziendale debitamente compilata per l'esercizio contabile 1981.

Regolamento (CEE) n. 1269/80 della commissione, del 23 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1270/80 della commissione, del 23 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici, della categoria di prodotti n. 92 (codce 0920), originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1271/80 della commissione, del 23 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Informazione circa l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Singapore sul commercio dei tessili.

Pubblicati nel n. L 129 *del* 24 *maggio* 1980.

(121/C)

Regolamento (CEE) n. 1272/80 del Consiglio, del 22 maggio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione.

Pubblicati nel n. L 130 *del* 27 *maggio* 1980.

(122/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 17 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,30	836,30	—	836,30	836,25	—	836,20	836,30	836,30	836,30
Dollaro canadese	727 —	727 —	—	727 —	727,10	—	727,30	727 —	727 —	727 —
Marco germanico	472,67	472,67	—	472,67	472,60	—	472,69	472,67	472,67	472,65
Fiorino olandese	431,07	431,07	—	431,07	431 —	—	431,10	431,07	431,07	431,10
Franco belga	29,488	29,488	—	29,488	29,50	—	29,491	29,488	29,488	29,50
Franco francese	202,96	202,96	—	202,96	203 —	—	202,98	202,96	202,96	202,95
Lira sterlina	1951,30	1951,30	—	1951,30	1950,35	—	1950,90	1951,30	1951,30	1951,30
Lira irlandese	1771,50	1771,50	—	1771,50	1770 —	—	1770 —	1771,50	1771,50	—
Corona danese	152,54	152, 4	—	152,54	152,60	—	152,54	152,54	152,54	152,55
Corona norvegese	172,13	172,13	—	172,13	172,10	—	172,20	172,13	172,13	172,15
Corona svedese	200,68	200,68	—	200,68	200,55	—	200,64	200,68	200,68	200,70
Franco svizzero	511,53	511,53	—	511,53	512 —	—	511,20	511,53	511,53	511,55
Scellino austriaco	66,365	66,365	—	66,365	66,35	—	66,405	66,365	66,365	66,35
Escudo portoghese	16,90	16,90	—	16,90	17,04	—	17,08	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,924	11,924	—	11,924	11,90	—	11,927	11,924	11,924	11,92
Yen giapponese	3,866	3,866	—	3,866	3,868	—	3,865	3,866	3,866	3,86

Media dei titoli del 17 giugno 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	64,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,900
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	84,375
» 6 % » » 1970-85	80,225
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	88,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,650
» » » » 1-10-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,300
» » » » 1- 7-1979/81	99,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	98,750
» » » » 1-12-1979/81	97,55
» » » » 1- 5-1979/82	98,900
» » » » 1- 7-1979/82	98,750
» » » » 1-10-1979/82	98.250
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,125
» » » 12 % 1- 4-1982	95,475
» » » 12 % 1-10-1983	93,100
» » » 12 % 1- 1-1984	92,975
» » » 12 % 1- 4-1984	93,125
» » » 12 % 1-10-1984	92,650
» » » 12 % 1-10-1987	92,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836,25
Dollaro canadese	727,15
Marco germanico	472,68
Fiorino olandese	431,085
Franco belga	29,489
Franco francese	202,97
Lira sterlina	1951,10
Lira irlandese	1770,75
Corona danese	152,54
Corona norvegese	172,165
Corona svedese	200,66
Franco svizzero	511,365
Scellino austriaco	66,385
Escudo portoghese	16,99
Peseta spagnola	11,925
Yen giapponese	3,865

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 maggio 1980. Modificazione ed aggiornamento del progetto speciale n. 24: « Forestazione a scopi produttivi ».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di approvazione del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visti, in particolare, gli articoli 2, lettere *e*) ed *f*), e 47 del sopracitato testo unico i quali demandano al CIPE l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati, con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo, nonché l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi;

Vista la propria delibera del 6 novembre 1974 con la quale, nell'approvare il progetto speciale n. 24 di interventi organici nel settore della forestazione a scopi produttivi nel Mezzogiorno, veniva conferito mandato al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di impartire le opportune direttive alla « Cassa » per la successiva « elaborazione tecnica progettuale » di detto progetto, in stretta collaborazione con le regioni interessate, e di sottoporre al CIPE stesso uno schema di progetto per la definitiva fissazione dei tempi di attuazione e delle risorse finanziarie da assegnare;

Vista la propria delibera del 2 maggio 1975, con la quale veniva confermata la validità del progetto speciale « forestazione » ed approvato l'avvio della sua realizzazione su una superficie di ha 75.000 nel primo quinquennio;

Vista la propria delibera del 31 maggio 1977 di approvazione del « Programma quinquennale per il Mezzogiorno » con la quale, tra l'altro, veniva confermata la operatività del citato progetto speciale ai soli impegni di spesa ammissibili fino al 1980;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, che prevede, tra l'altro, la predisposizione del piano agricolo nazionale;

Vista la delibera del CIPAA del 13 dicembre 1979 e l'approvazione del piano agricolo nazionale da parte del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1979;

Considerata la necessità sulla base di quanto ribadito dal CIPAA in occasione dell'adozione del piano agricolo nazionale, di armonizzare nel quadro programmatico del piano agricolo nazionale stesso l'insieme degli interventi del progetto speciale « Forestazione a scopi produttivi »;

Vista la nota n. 4129 del 26 marzo 1980, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha avanzato richiesta di modifica ed aggiornamento del progetto speciale n. 24: « Forestazione a scopi produttivi » e di approvazione del relativo elaborato progettuale e tecnico predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno;

Viste le indicazioni e le proposte contenute nel parere espresso, in data 14 gennaio 1980, in merito al progetto anzidetto, dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, ai sensi dell'art. 9, lettere *b*) e *c*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78;

Tenuto conto che il regolamento (CEE) n. 269/79 prevede misure speciali in favore della forestazione;

Considerato che l'art. 161, primo comma, del cipracitato testo unico stabilisce che per la realizzazione di opere di carattere privato in materia di forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno non può concedere contributi in conto capitale in misura superiore al 75% della spesa ammissibile e che l'erogazione del contributo deve essere effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti con trattenuta del 25% da erogarsi dopo il collaudo;

Preso atto dello stato di attuazione del progetto speciale in argomento al 31 dicembre 1979;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Approva

le modifiche e l'aggiornamento del progetto speciale n. 24 per gli interventi organici di forestazione a scopi produttivi nel Mezzogiorno, secondo quanto indicato nell'elaborato progettuale e tecnico della « Cassa » sopra richiamato, limitatamente agli impegni di spesa ammissibili fino al 1980, con le seguenti puntualizzazioni:

1) L'operatività del progetto è estesa anche alle colture accelerate da legno « fuori foresta » (fasce arboree frangivento, pioppicoltura, ecc.) nelle zone irrigue anche se rese tali con impianti realizzati con finanziamenti pubblici, limitatamente agli interventi che investono non più del 20% della superficie aziendale, nelle aziende di piccole e medie dimensioni, e non più del 10% per le grandi aziende; per entrambi resta il vincolo comune di non sovvertire gli ordinamenti aziendali.

2) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartirà le opportune direttive alla « Cassa » al fine di:

ricercare adeguate soluzioni alle difficoltà che gli operatori del settore incontrano nel reperimento delle garanzie reali, o attraverso la costituzione di un pool di compagnie assicuratrici, o impegnando a tal fine le società finanziarie nazionali e/o regionali, gli enti di sviluppo agricolo e gli altri organismi promozionali istituiti per svolgere attività di sostegno creditizio o promozionale;

vincolare strettamente l'estensione delle agevolazioni in favore delle cooperative di produzione e lavoro promosse da operai forestali, quand'anche non coltivatori diretti, alla disponibilità di contratti di lavoro che giustifichino adeguatamente l'impegno finanziario per l'acquisizione dei mezzi meccanici e di quanto altro occorrente all'espletamento delle attività in foresta;

curare la divulgazione, d'intesa con gli organi nazionali e regionali competenti, delle diverse tecniche silvo-colturali più congrue alle finalità produttivistiche del progetto speciale, soprattutto nei casi in cui l'intervento possa far temere una attenuazione degli aspetti naturalistici tradizionalmente richiesti al bosco, nonché la formazione professionale degli operatori e dei tecnici operanti nel settore utilizzando allo scopo il FORMEZ e/o altri idonei istituti, previo accordo e coordinamento con le regioni interessate, anche nel quadro delle iniziative di divulgazione e formazione professionale, che le regioni assumeranno avvalendosi del regolamento CEE n. 270/79;

verificare, in termini tecnico-economici, il coordinamento delle azioni di forestazione del progetto speciale « zone interne » con quelle del progetto in esame al fine di garantire, a parte le esigenze di salvaguardia idrogeologica, che tutti gli interventi di forestazione produttiva ottengano il medesimo livello di agevolazioni. Ciò al fine anche di evitare che opere di forestazione proprie del settore produttivo e quindi rientranti nella sfera del progetto speciale n. 24, possano essere assunte a totale carico dello Stato;

accelerare l'istruttoria delle pratiche inerenti al progetto speciale in argomento.

3) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, valuterà l'opportunità di avviare iniziative al fine di:

armonizzare, sul piano legislativo, ove possibile, le misure agevolative previste dall'art. 161 del testo unico sulle leggi nel Mezzogiorno per il progetto speciale in argomento, con quelle recate dal regolamento (CEE) n. 269/79, anche per quanto riguarda la prevista ritenuta di garanzia del 25% sugli stati di avanzamento delle iniziative;

modificare l'art. 49 della proposta di legge (atto Camera n. 1725) relativa ai contratti agrari, per facilitare l'acquisizione dei terreni da parte degli operatori forestali interessati, a condizione che la « Cassa » provveda, d'intesa con ciascuna regione interessata, a corredare il progetto speciale della cartografia delle aree nelle quali è intervenuta e di quelle nelle quali sono previsti, per vocazione naturale, interventi forestali.

4) Il Ministro del tesoro è invitato ad esaminare il problema dell'ammissibilità delle garanzie, a fronte dei mutui e/o anticipazioni sul contributo, da parte delle banche attraverso la costituzione di « privilegio » sulle produzioni legnose.

5) Le amministrazioni regionali e gli organi territoriali competenti sono invitati a porre in atto tutte le necessarie azioni promozionali per lo sviluppo delle attività previste nel progetto speciale di cui trattasi, ad esso uniformando le eventuali disposizioni legislative regionali in materia, ed in particolare:

a definire sollecitamente le aree in cui preferenzialmente consentire gli insediamenti forestali propri della forestazione produttiva;

a curare l'emanazione di norme relative alle procedure amministrative intese ad accelerare le autorizzazioni all'esecuzione, su terreni gravati da usi civici, di interventi finalizzati allo sviluppo delle attività forestali e zootecniche;

ad accelerare l'istruttoria delle pratiche inerenti al progetto speciale in argomento.

6) Il CIPAA assicurerà il massimo coordinamento, nell'ambito delle attività del settore forestazione del piano agricolo nazionale, tra azione ordinaria nazionale e regionale ed interventi del progetto speciale in argomento, anche a livello di studi e documentazione. In occasione della verifica annuale del piano agricolo nazionale, il CIPAA procederà anche alla verifica del coordinamento propositivo e funzionale tra il progetto speciale forestazione ed il piano agricolo nazionale stesso ed i programmi agricoli regionali promananti da detto piano nazionale; qualora emergessero esigenze di aggiornamento del progetto speciale, le corrispondenti proposte di modifica dovranno essere sottoposte all'esame del CIPE.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5980)

Deliberazione 29 maggio 1980. Modificazione ed aggiornamento del progetto speciale n. 11: «Agrumicoltura»

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 di approvazione del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visti, in particolare, gli articoli 2, lettere *e*) ed *f*), e 47 del sopracitato testo unico i quali demandano al CIPE l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati, con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo, nonchè l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi;

Vista la propria delibera del 4 agosto 1972 con la quale è stato approvato il progetto speciale per lo sviluppo della agrumicoltura nelle regioni Sicilia, Calabria e Basilicata;

Vista la propria delibera del 31 maggio 1977 di approvazione del «Programma quinquennale per il Mezzogiorno» con la quale, tra l'altro, veniva confermata la operatività del citato progetto speciale ai soli impegni di spesa ammissibili fino al 1980, con l'estensione dell'intervento a tutte le regioni meridionali, nel rispetto dei vincoli di vocazione agrumicola e di efficienza produttiva;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, che prevede, tra l'altro, la predisposizione del piano agricolo nazionale;

Vista la delibera del CIPAA de 13 dicembre 1979 e la successiva approvazione del piano agricolo nazionale da parte del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1979;

Considerata la necessità, sulla base di quanto ribadito dal CIPAA in sede di adozione del piano agricolo nazionale, di armonizzare, nel quadro programmatico del piano agricolo nazionale stesso, l'insieme degli interventi del progetto speciale «Agrumicoltura»;

Tenuto conto che il regolamento (CEE) n. 2225/79, di modifica e proroga del regolamento n. 2511/69, prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi;

Vista la nota n. 4128 del 26 marzo 1980, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha avanzato richiesta di modifica ed aggiornamento del progetto speciale n. 11 «Agrumicoltura» e di approvazione del relativo elaborato progettuale e tecnico predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno;

Viste le indicazioni e le proposte contenute nel parere espresso, in data 14 gennaio 1980, in merito al programma anzidetto dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, ai sensi dell'art. 9, lettere *b*) e *c*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78;

Considerato che le attuali assegnazioni per gli interventi di cui al regolamento n. 2511/69 e alla legge 6 giugno 1974, n. 317, non coprono il complesso degli interventi necessari per permettere una più razionale utilizzazione dei mezzi di produzione tramite il ricorso a tecniche colturali più efficaci e che l'intervento finanziario corrispondente dovrà essere analogo a quello delle sopracitate disposizioni;

Preso atto dello stato di attuazione del progetto speciale in argomento al 31 dicembre 1979;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Approva

le modifiche e l'aggiornamento del progetto speciale n. 11 per lo sviluppo dell'agrumicoltura nel Mezzogiorno, secondo quanto indicato nell'elaborato progettuale della «Cassa» sopra richiamato, limitatamente agli impegni di spesa ammissibili fino al 1980 e riflettente i seguenti tipi di intervento:

aranceti e mandarineti: operazioni aggiuntive o alternative a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2511/69;

ristrutturazione di limoneti, bergamotto e cedro;

estendimento della coltivazione degli agrumi a recupero di aree sottratte o abbandonate;

altri miglioramenti fondiari in agrumeti non abbisognevoli di riconversione o ristrutturazione;

azioni di sostegno alle iniziative associate di valorizzazione dei prodotti nonchè quelle tecnico-organizzative di carattere generale;

e con le seguenti puntualizzazioni:

1) La validità del suddetto progetto può prolungarsi in rapporto alle determinazioni adottate dalla Comunità europea in ordine alle misure speciali riflettenti la riconversione degli aranceti e mandarineti di cui al regolamento n. 2511/69 in corso di modifica e recentemente prorogato al 31 dicembre 1986 per le azioni avviate fino al 31 dicembre 1983.

2) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartirà le opportune direttive alla «Cassa» al fine di:

elevare i propri contributi, per le opere ed attrezzature connesse ad interventi di riconversione di aranceti e mandarineti, fino al totale rimborso della spesa effettiva come previsto dal regolamento (CEE) n. 2511/69 e dalla legge 6 giugno 1974, n. 317 e a sovvenzionare la ristrutturazione dei vivai esistenti ai sensi dello stesso regolamento. Resta inteso che detto intervento cesserà, relativamente alla quota comunitaria, quando la Comunità stessa avrà provveduto all'aggiornamento del piano delle misure di cui all'art. 2 del citato regolamento;

uniformare e graduare — sulla base di adeguate scelte delle Regioni interessate — le misure di intervento negli agrumeti, comprese quelle di estendimento della coltivazione per determinate superfici ed i miglioramenti fondiari in agrumeti non abbisognevoli di riconversione varietale, avuto riguardo alla onerosità dei vari tipi di interventi stessi, accordando particolare attenzione alle iniziative proposte dalle forme associative di vivaisti agrumicoltori;

assicurare, per la realizzazione degli impianti di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, aiuti integrativi a quelli di cui alle vigenti provvidenze nazionali, regionali e comunitarie di carattere ordinario, nonchè agevolazioni creditizie per le campagne di commercializzazione, ai sensi dell'art. 160 del testo unico n. 218/78, con preferenza alle azioni promosse da agricoltori associati e ad assicurare altresì la continuazione delle attività tecniche, organizzative e promozionali di carattere generale e quelle di sostegno alla riconversione in concomitanza con le azioni promosse dalla specifica regolamentazione comunitaria;

concedere, fino a quando non verrà modificato il regolamento (CEE) n. 2511/69, l'indennizzo per mancati redditi, nelle misure ivi previste, alle piccole aziende interessate alla riconversione varietale, nei casi in cui non è riscontrabile la qualifica di agricoltore a titolo principale, per la ridotta dimensione delle superfici coltivate ad aranceto e mandarineto, come anche in tutti i casi in cui le piantagioni vengano sostanzialmente ristrutturate con interventi riguardanti il limone, il bergamotto ed il cedro e sempre che le aziende traggano un reddito non superiore a quello ricavato da quattro ettari coltivati ad aranceto o mandarineto;

adottare adeguate disposizioni, attinenti agli interventi nelle aziende superiori ai quattro ettari, da valutarsi caso per caso ed in armonia con le regioni interessate, per la concessione di agevolazioni riguardanti operazioni creditizie a lungo termine da autorizzare a fronte di mancati redditi determinati dalla riconversione o altre forme di ristrutturazione di agrumeti;

ricercare adeguate soluzioni per rimuovere le difficoltà che gli operatori agricoli del settore incontrano nel reperimento delle garanzie reali, o ammettendo le iniziative realizzate da coltivatori diretti e loro associazioni al Fondo interbancario di garan-

zia, o attraverso la costituzione di un pool di compagnie assicuratrici o impegnando a tal fine le società finanziarie nazionali e/o regionali, agli enti di sviluppo agricolo e gli altri organismi promozionali istituiti per svolgere attività di sostegno creditizio o promozionale;

avvalersi per le attività divulgative, limitatamente al periodo di operatività del progetto speciale in argomento, della attività del Formez e/o di altri idonei istituti, anche nel quadro delle iniziative che le Regioni assumeranno in base al regolamento (CEE) n. 270/79, per interventi di divulgazione e di formazione professionale in favore degli operatori agrumicoli singoli o associati e del personale delle associazioni di produttori, delle cooperative e dei loro consorzi.

3) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è invitato a trovare opportune soluzioni, sul piano legislativo, d'intesa con i Ministri competenti, ai problemi connessi all'applicazione dell'art. 160 del testo unico delle leggi nel Mezzogiorno, con riferimento anche a quanto già previsto dall'art. 75 del testo unico n. 1523/67, relativo alle convenzioni di credito di esercizio

4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà:

ad assumere ogni possibile azione volta a temperare gli effetti contrastanti che si hanno tra le misure di sostegno del prezzo del prodotto (AIMA), e quelle di incentivazione del rinnovamento delle strutture produttive, mediante una più circoscritta e/o più efficace applicazione delle prime;

ad emanare, ai sensi dell'art. 71, comma primo, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, una normativa generale per i controlli e la certificazione di piante di agrumi e normalizzare il relativo commercio, nonchè per la costituzione di campi di piante madri da gestirsi sotto il controllo di istituti regionali qualificati.

5) Il CIPAA in occasione della verifica annuale del piano agricolo nazionale, procederà anche alla verifica del coordinamento propositivo e funzionale tra il progetto speciale «Agrumicoltura» ed il piano agricolo nazionale stesso ed i programmi agricoli regionali promanati da detto piano nazionale; qualora emergessero esigenze di aggiornamento del progetto speciale, le corrispondenti proposte di modifica dovranno essere sottoposte all'esame del CIPE.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5981)

Deliberazione 29 maggio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Abruzzo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per la occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle Regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle Regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito alla richiesta di prosecuzione avanzata dalla regione Abruzzo — delibera della giunta regionale n. 1910 del 27 marzo 1980 — dei seguenti quattro progetti di occupazione giovanile, nonchè di trasformazione dei contratti di lavoro stipulati con i duecentosessantasette giovani impegnati in tali progetti in contratti di formazione e lavoro con una spesa complessiva pari a L. 1.287.444.557:

«Risanamento corpi idrici» per un periodo pari ad 8 mesi;

«Patrimonio architettonico dei centri storici minori» per un periodo pari a 9 mesi;

«Schedario dei movimenti franosi» per un periodo pari a 12 mesi;

«Tutela del patrimonio forestale» fino alla scadenza del 30 settembre 1980.

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono confermati, per i periodi sopra indicati, i quattro progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Abruzzo di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione dei quattro progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Abruzzo con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5983)

Deliberazione 29 maggio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Assegnazione di contributi alla regione Basilicata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visto l'art. 18 della legge n. 285/77, che prevede incentivi a favore di iniziative, nel settore agricolo, per la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza di giovani;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977 con la quale, tra l'altro, sono stati assegnati per le iniziative regionali in materia agricola, di cui agli articoli 18, 20, 21 e 22 della legge n. 285/77 e successive modificazioni, 24 miliardi di lire da ripartirsi tra le regioni sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole regioni stesse;

Visto, in particolare, l'art. 20 della sopra citata normativa, il quale stabilisce per le cooperative agricole, costituite ai sensi del sopra richiamato art. 18, che, tra l'altro, eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, il diritto, per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali, ad un contributo pari a L. 100.000 mensili per la durata di 24 mesi;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di assegnazione dei contributi di cui all'art. 20, avanzata dalla regione Basilicata — delibera della giunta regionale n. 111 del 18 gennaio 1980 — per un periodo di 24 mesi, in favore dei cinque giovani previsti dal piano di occupazione giovanile predisposto dalla cooperativa agricola «La Comune» di Matera, comportante una spesa complessiva di 12 milioni di lire;

Vista la delibera n. 111 del 18 gennaio 1980 della giunta regionale della Basilicata, nella quale è richiamato il parere di massima favorevole espresso sul piano di cui sopra dall'ufficio assistenza e cooperazione del dipartimento agricoltura e foreste;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' concesso alla regione Basilicata, ai sensi dell'art. 20 della sopra citata normativa, un contributo pari a lire 12 milioni, per il piano di occupazione giovanile predisposto dalla cooperativa agricola «La Comune» di Matera di cui alle premesse.

Tale somma è posta a carico della quota dei fondi che verranno assegnati alla regione Basilicata in sede di ripartizione tra le regioni dei 24 miliardi di lire, stanziati con delibera CIPE del 30 novembre 1977.

La predetta regione è tenuta a dare comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'esito dei controlli di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge n. 285 del 1977 sostituito dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5984)

Deliberazione 29 maggio 1980. Criteri di riparto della disponibilità finanziaria relativa all'ultimo bimestre 1979 da devolvere alle regioni per la gestione delle opere universitarie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge n. 642/79 concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Visto in particolare l'articolo unico della legge di conversione n. 642/79, comma 12, il quale stabilisce che l'accantonamento della somma di L. 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e maggiorato secondo i criteri previsti dall'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito tra le regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, e tenuto conto delle finalità cui detti fondi erano destinati e della consistenza dei servizi erogati;

Vista la proposta del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 legge n. 281/70 nella seduta del 29 aprile 1980;

Ritenuto di dover provvedere;

Delibera:

I criteri da prendere a base per la ripartizione fra le Regioni interessate, dell'accantonamento della somma di lire 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e maggiorato secondo i criteri previsti dall'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, sono i seguenti:

Per la ripartizione della quota del fondo destinata ad assegni di studio vanno tenuti presenti i criteri fissati dall'art. 1 della legge 21 aprile 1969, n. 162; in base alla suddetta norma tale somma va distribuita fra le regioni in proporzione al numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna Università o Istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'Ateneo e studenti provenienti da altri comuni.

La quota per le varie forme di assistenza va ripartita secondo i criteri fissati in precedenza dal Comitato nazionale delle opere universitarie ritenuti meritevoli di conferma alla luce delle esperienze finora maturate. In particolare devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

destinazione del 40 % della somma totale secondo i posti letto di cui le opere dispongono;

destinazione del 35 % in relazione al numero dei pasti erogati dalle opere;

destinazione del 20 % in proporzione al numero degli studenti secondo i parametri sottoelencati:

a) Università con popolazione studentesca non superiore a 30.000 studenti: 1 punto per ogni studente in sede e 2 punti per ogni studente fuori sede;

b) Università con popolazione universitaria compresa tra 30.000 e 60.000 studenti; 0,75 punti per ogni studente in sede e 1,50 punti per ogni studente fuori sede;

c) Università con popolazione universitaria con oltre 60.000 studenti; punti 0,50 per ogni studente in sede e punti 1 per ogni studente fuori sede;

destinazione del 5 % in relazione all'assistenza sanitaria effettuata.

Alle relative assegnazioni alle regioni provvederà il Ministro del tesoro.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5985)

Deliberazione 29 maggio 1980. Partecipazione italiana ai seguenti nuovi programmi dell'Agenzia spaziale europea: L-SAT fase B 2; MARECS C, fase preliminare; telerilevamento; fase preliminare per lo sviluppo del primo satellite ASE; Sirio 2 (parte preparatoria).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ordine ai programmi applicativi e tecnologici predisposti nel quadro dell'attività dell'Agenzia spaziale europea (ASE) e per i quali è prevista la partecipazione italiana;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978, riguardante la partecipazione italiana ai seguenti programmi facoltativi dell'ASE: Sirio 2 Earthnet, ECS, Marots B, H SAT, ASTP, Ariane e Spacelab;

Vista la propria delibera del 25 ottobre 1979, riguardante la partecipazione italiana ai seguenti programmi dell'ASE, nel periodo 1979-83:

ECS fase III-*bis*, prolungamento ASTP, preliminare telerilevamento risorse terrestri, poligono di lancio di Kourou, potenziamento Ariane, Spacelab fase II e studi per una piattaforma pesante per satelliti, che comportano una spesa complessiva di 60,45 miliardi di lire;

Considerata la proposta del Ministro della ricerca di assicurare la partecipazione italiana ai seguenti nuovi programmi dell'ASE nel periodo 1980-84: L-SAT fase B 2; MARECS C, fase preliminare; telerilevamento, fase preliminare per lo sviluppo del primo satellite ASE; Sirio 2, fase di utilizzazione (parte preparatoria);

Ritenuto che dalla predetta partecipazione possono derivare vantaggi per l'industria italiana operante nel settore elettronico ed aerospaziale, per le attività di studio metereologico della atmosfera, nonché, in particolare, per il potenziamento e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione italiana in correlazione con quelli degli altri Paesi europei;

Vista la legge n. 358/77 di ratifica della convenzione istitutiva dell'ASE che, tra l'altro, per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana alla predetta agenzia spaziale, fa rinvio alla legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato;

Tenuto conto che per il 1980 lo stanziamento di bilancio per lo svolgimento di attività spaziali in ambito ASE è di 60 miliardi di lire, come previsti dalla legge 20 aprile 1980, n. 149 al cap. 8251 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

Considerato che le partecipazioni italiane alle attività di ricerca spaziale internazionale possono ritenersi coerenti con gli obiettivi di politica nazionale di settore, previsti nel piano spaziale nazionale 1979-83, approvato dal CIPE in data 25 ottobre 1979;

Considerato che per far fronte agli impegni già assunti per il 1980 relativamente ai bilanci approvati presso l'ASE occorrerà un'integrazione di bilancio dello Stato di circa 10,7 miliardi di lire e che, quindi, non possono essere assunti ulteriori aggravi di bilancio per il corrente anno;

Esprime parere favorevole

alla partecipazione italiana ai seguenti nuovi programmi della Agenzia spaziale europea: L-SAT fase B 2; MARECS C, fase preliminare, telerilevamento, fase preliminare per lo sviluppo del

primo satellite ASE; Sirio 2, fase di utilizzazione (parte preparatoria), con la riserva che le relative contribuzioni saranno versate all'ASE a partire dal 1981 senza alcun aggravio per ritardato pagamento.

Raccomanda

che in sede di ripartizione delle commesse derivanti dai suddetti programmi, venga soddisfatta la prevista tendenza al 100% di ritorno industriale, come previsto dalla convenzione istitutiva dell'ASE e dal regolamento finanziario;

che il Ministro per la ricerca predisponga un documento, riferito ad un periodo almeno triennale, sulle contribuzioni relative alla partecipazione italiana ai programmi dell'ASE già approvati, nel cui ambito dovranno essere privilegiate soltanto le attività di prevalente interesse, in grado di soddisfare il previsto ritorno industriale del 100%;

Invita

a valutare rigorosamente, in sede di future trattative internazionali, soltanto la partecipazione a quei programmi facoltativi, rispondenti alle esigenze di sviluppo dell'industria nazionale e compatibili con le risorse all'uopo disponibili.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5986)

Deliberazione 29 maggio 1980. Aggiornamento del piano quinquennale 1977-81 di potenziamento e sviluppo dei servizi postali e telegrafonici al periodo 1979-83.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1977, che ha approvato gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi del programma di potenziamento e sviluppo dei servizi postali e telegrafonici per il periodo 1977-81;

Vista la proposta di aggiornamento del piano quinquennale 1977-81 di potenziamento e sviluppo dei servizi al periodo 1979-83, trasmessa con nota n. DG/CO/2/1/000125 del 19 gennaio 1980;

Vista la relazione aggiuntiva all'aggiornamento del predetto piano al quinquennio 1979-83, trasmessa con nota n. DG/CO/2/1/000432 del 14 maggio 1980;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e dal consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente in data 31 luglio 1979 ed in data 26 settembre 1979;

Considerato che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella riunione del 29 febbraio 1980 un disegno di legge per la « autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi »;

Udita la relazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi delle proposte di aggiornamento al quinquennio 1979-83 del piano di sviluppo e potenziamento dei servizi PT 1977-81 con le integrazioni e modifiche contenute nella relazione aggiuntiva trasmessa il 14 marzo 1980, tenendo conto delle decisioni già assunte dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione del disegno di legge per il finanziamento di un programma quinquennale di interventi straordinari concernente opere e forniture per il potenziamento e riassetto dei servizi e per la costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico, nonché per la disciplina dei collaudi.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5987)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento della aliquota del prelievo di corresponsabilità sul prezzo indicativo del latte

Per effetto dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1364/80 del 5 giugno 1980 del Consiglio e n. 1381/80 del 5 giugno 1980 della commissione, che modificano il livello del prelievo di corresponsabilità calcolato sul prezzo indicativo del latte, l'aliquota del prelievo di corresponsabilità è aumentata a L. 515,45 per 100 kg di latte conferito.

Per i produttori di latte delle zone svantaggiate di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva (CEE) 75/728, l'aliquota del prelievo di corresponsabilità è ridotta a L. 386,59 limitatamente ai primi 60.000 kg consegnati nella campagna di commercializzazione 1980-81. Con successivo decreto ministeriale saranno emanate disposizioni applicative ai succitati regolamenti comunitari.

Le nuove aliquote si applicano al latte conferito posteriormente al 31 maggio 1980.

(6056)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Casaloldo e Sovere

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30950: comune di Casaloldo (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 maggio 1979, n. 19 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 29 aprile 1980, n. 31419: comune di Sovere (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 gennaio 1979, n. 1 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 1° dicembre 1979, n. 84).

(5993)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Gabbioneta Binanuova, Cernobbio, Gandino e Missaglia

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30954: comune di Gabbioneta Binanuova (Cremona) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 giugno 1979, n. 28);

deliberazione 29 aprile 1980, n. 31421: comune di Cernobbio (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 dicembre 1978, n. 173, relativa alle norme tecniche di attuazione);

deliberazione 29 aprile 1980, n. 31422: comune di Gandino (Bergamo) (variante adottata con deliberazioni consiliari 14 aprile 1978, n. 68, 28 luglio 1978, n. 119, 28 dicembre 1978, n. 180 e 5 maggio 1979, n. 72);

deliberazione 29 aprile 1980, n. 31424: comune di Missaglia (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 31 luglio 1979, n. 84, relativa alla nuova delimitazione P.I.P.).

(5994)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Verolanuova

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30970: comune di Verolanuova (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 luglio 1978, n. 51).

(5995)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di impiegato della carriera esecutiva con la qualifica di applicato stenodattilografo.

La prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di impiegato della carriera esecutiva della Camera dei deputati con la qualifica di applicato stenodattilografo, indetto con decreto del Presidente della Camera 7 maggio 1980, n. 612, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1980, avrà luogo in Roma i giorni 14, 15, 16 e 17 luglio 1980 presso il Palazzo sito in via del Seminario n. 76 secondo il calendario che segue:

14 luglio 1980, ore 15: da L'Abbate Emanuela a Martino Gina;

14 luglio 1980, ore 17: da Martorelli Daniela a Nerbi Alberta;

15 luglio 1980, ore 7,30: da Neri Stefania a Pinna Maria Grazia Assunta;

15 luglio 1980, ore 9,30: da Pino Teresa a Rossetti Giovanni;

15 luglio 1980, ore 15: da Rossetto Rita a Sinopoli Laura;

15 luglio 1980, ore 17: da Sirni Stefano a Visentin Lucia Elisabetta;

16 luglio 1980, ore 7,30: da Vitale Maria Rosaria a Benigni Antonella;

16 luglio 1980, ore 9,30: da Berardi Marina a Cara Silvio Antonio;

16 luglio 1980, ore 15: da Caravello Giuseppina a Corbo Claudia;

16 luglio 1980, ore 17: da Corelli Dionisia a Di Francia Elia;

17 luglio 1980, ore 7,30: da Di Gaetano Clarissa a Fongi Maria Eugenia;

17 luglio 1980, ore 9,30: da Formilli Cristina a Kuveiller Laura.

I candidati che non abbiano ricevuto dalla commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora indicati per il proprio nominativo, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda

Si avvertono i candidati che sia la prova di dattiloscrizione sotto dettatura, sia la prova di copiatura di un prospetto dattiloscritto verranno effettuate su macchine elettriche.

(6080)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sandro Viglietti nato ad Ancona il 16 giugno 1933, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 6 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, in quanto avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo, altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 1° aprile 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Conti Tommaso, nato a Roma il 12 agosto 1925;

Tozzi Clelia, nata a S. Gregorio Magno il 1° novembre 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6081)

Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Vista la domanda del dott. Ascione Pietro, nato a Livorno il 28 ottobre 1926 che ha documentato il diritto all'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42, avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Ascione Pietro, nato a Livorno il 28 ottobre 1926, può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 25 novembre 1977 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6082)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e sei posti di assistente del servizio di anestesia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(2025/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale « A »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale « A ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella.

(2022/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(2031/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(2032/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(2029/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del dipartimento di emergenza ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del dipartimento di emergenza ed accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(2030/S)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(2049/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(2050/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2023/S)

OSPEDALE « A. GALATEO » DI LECCE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Lecce.

(2024/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(2047/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(2046/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieri (Torino).

(2043/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieti.

(2044/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(2045/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI UDINE

Concorso ad un posto di primario della divisione di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio assunzioni, dell'ente in Udine.

(2048/S)

OSPEDALE « G. MARCONI » DI CESENATICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(2054/S)

OSPEDALE « LA BERTAGNETTA » DI VERCELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pneumologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 luglio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(2028/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA" » DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 agosto 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(2055/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Policlinico « S. Orsola »:

un posto di aiuto di angiologia;
un posto di aiuto di cardiochirurgia.

Ospedale maggiore « C.A. Pizzardi »:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I concorrenti nominati, entro trenta giorni dalla data di partecipazione della nomina e prima di assumere servizio, dovranno rilasciare formale dichiarazione di impegno in ordine all'accettazione del rapporto di lavoro a « tempo pieno » nonché alla disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12, e dagli accordi sindacali raggiunti in materia, a pena di decadenza, senza necessità di diffida od altra formalità di sorta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2052/S)

OSPEDALE « S. LUCIA » DI RECANATI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Recanati (Macerata).

(2053/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto immunoematologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto immunoematologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(2091/S)

OSPEDALE « G. CAMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(2051/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è stato elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 23 luglio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(2059/S)

OSPEDALI DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorso a tre posti di assistente di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(2058/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso a due posti di aiuto della divisione di geriatria ed annesso ambulatorio di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di geriatria ed annesso ambulatorio di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(2057/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801690)